

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 3<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

**Presidenza del Vice Presidente DI LEMBO**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età» (478)

**(Discussione ed approvazione)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2,  
4, 5 e *passim*

CASTIGLIONE (PSI) ..... 4

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 5

GUERRITORE (DC) ..... 6

MASIELLO (PDS) ..... 3, 5, 6

PREIONI (*Lega Nord*) ..... 3

SALVATO (*Rifond. Com.*) ..... 2, 5, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età» (478)**

(Discussione ed approvazione)

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età».

Sostituisco il relatore senatore Covi che è impossibilitato a partecipare ai lavori odierni. Del resto, egli aveva già potuto svolgere la sua relazione nel corso dell'esame in sede referente dello stesso disegno di legge. Prima che il provvedimento fosse trasferito in sede deliberante si era svolta anche parte della discussione generale.

Come sapete, si tratta di regolare i rapporti intercorsi con i magistrati ordinari fino al 4 luglio 1992, a seguito di quanto disposto dall'originario decreto-legge n. 46, del 1º febbraio 1992 e dai successivi decreti-legge n. 205 del 4 marzo e n. 275 del 30 aprile. Era stato infatti disposto con i citati decreti-legge, il trattenimento in servizio, prima con il semplice consenso e poi a domanda, di tutti i magistrati ordinari che avessero compiuto il settantesimo anno di età. Alcuni magistrati sono rimasti in servizio ed hanno svolto le loro funzioni, anche di carattere amministrativo. Ora, non essendo stati convertiti in legge i decreti-legge citati, si tratta di regolare i rapporti intercorsi in vigenza delle norme di detti atti legislativi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 77 della Costituzione. In tal senso, l'articolo 1 prevede la validità degli atti compiuti e delle attività poste in essere dai magistrati trattenuti in servizio tra il 1º febbraio 1992 ed il 4 luglio 1992, mentre il secondo comma stabilisce che il servizio prestato sia considerato utile ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza.

Il provvedimento sarebbe già stato approvato da molto tempo se, come voi tutti ricordate, la Commissione bilancio non avesse espresso un parere che ci impone di apportare una modifica al testo in esame. A tale scopo, ho presentato un emendamento con il quale si prevede di aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma 3: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**SALVATO**. Signor Presidente, il mio intervento in discussione generale vale anche come dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento. Ci troviamo di fronte ad una sanatoria, ma il paradosso

è che siamo costretti a sanare una situazione sulla quale la Commissione giustizia nella precedente legislatura non soltanto aveva riflettuto a lungo, ma era arrivata alla conclusione, se ricordo bene unitaria, di esprimere una netta contrarietà all'iniziativa presa dal Ministero di grazia e giustizia. Il paradosso consiste nel fatto che attraverso la reiterazione per ben tre volte dei decreti si è costituita una situazione di fatto che oggi il Parlamento è costretto a sanare. Tutto questo - i colleghi mi scuseranno l'espressione - è indecente, poichè il decreto fin dall'inizio aveva motivazioni chiaramente individuabili - veniva chiamato il «decreto Giudiceandrea» - e finalità politiche ben precise. Oggi il Parlamento è costretto a subire quanto è stato deciso in sede governativa in un modo criticato dal Parlamento stesso.

Per tali ragioni non soltanto esprimo una netta contrarietà all'approvazione del disegno di legge, ma vorrei rimanesse agli atti il mio richiamo alla necessità di un ragionamento complessivo, che dovremmo tentare di fare da qui in avanti, su come il Parlamento debba difendere se stesso e la propria autonomia per non subire ricatti di tale portata e natura.

MASIELLO. Concordo in pieno con le valutazioni espresse dalla senatrice Salvato, però mi rendo conto che comunque questa situazione anomala va sanata. Certo saremmo incoerenti con la contrarietà da noi espressa sulla norma se votassimo a favore della sanatoria degli effetti della norma stessa e pertanto ci asterremo dal votare il provvedimento.

Desidero infine richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nel decreto legislativo n. 503 del 1992 l'articolo 16 riconosce la facoltà ai dipendenti pubblici di rimanere in servizio per due anni oltre il limite fissato in via generale dalla legge. Questa norma è stata interpretata come una sorta di *escamotage* per consentire ai magistrati che abbiano raggiunto una certa età di proseguire a lavorare. Al settantesimo anno di età, però, si ha diritto al riposo e non si può, nell'interesse collettivo, rendere un servizio così delicato con le stesse capacità e la stessa energia di un quarantenne, di un cinquantenne o anche di un sessantenne. Richiamo l'attenzione della Commissione su quest'aspetto, perchè la norma in questione disattende uno specifico parere già espresso a suo tempo dalla Commissione e si presta ad interpretazioni pericolose. Forse va chiarita dal Governo la reale portata di quella norma e la necessità di apportarvi correttivi.

PREIONI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che non vedo nulla di male nel consentire ad una persona di svolgere la propria attività lavorativa anche dopo il settantesimo anno di età. Un parlamentare superata quella soglia di età può continuare a svolgere il proprio mandato; non vedo perchè ciò non dovrebbe avvenire per i magistrati. Credo che si debba consentire ad una persona di svolgere la propria attività lavorativa sin tanto che se la sente, senza porre rigidi termini, stabiliti su valori medi di età che possano far presumere una diminuita capacità lavorativa. Tali limiti sono soggettivi e quindi andrebbero valutati caso per caso: se una persona è capace di svolgere la propria attività deve continuare a farlo. Semmai potremmo prevedere una serie di visite mediche o controlli specifici per accertare se la

capacità lavorativa persiste dopo una certa età. Ma un divieto rigido appare eccessivo e addirittura contrastante con principi di natura costituzionale e con la tutela dell'esplicazione delle funzioni lavorative e della libertà soggettiva.

Per tali motivi voteremo a favore del disegno di legge n. 478.

CASIGLIONE. Signor Presidente, altri colleghi hanno fatto riferimento alle posizioni che vennero manifestate quando si discusse dei tre decreti-legge citati dal relatore. Allora ero seduto al banco del Governo e vorrei ricordare che la ragione fondamentale che ispirò quei provvedimenti fu quella di far fronte alle drammatiche esigenze degli uffici giudiziari scoperti in organico e come tali incapaci di svolgere appieno le funzioni giudiziarie soprattutto nelle zone più «calde» del Paese, quelle in cui maggiore è l'incidenza della criminalità organizzata. Si pensò di ricorrere ad elementi di grande esperienza con una norma che aveva carattere straordinario.

Richiamate quindi le ragioni per cui fu necessario ricorrere a quei decreti-legge, trovo che le adottate ragioni di contrarietà al merito di tali provvedimenti non giustifichino un voto negativo nei confronti di un necessario atto di sanatoria. Noi siamo tenuti, infatti, a rispettare l'articolo 77 della Costituzione; vi sono magistrati che hanno continuato a prestare servizio oltre il settantesimo anno di età ed è pertanto doveroso, a mio avviso, anche se si è stati contrari ai provvedimenti che hanno originato tale situazione, consentire oggi la regolarizzazione normativa del servizio da essi prestato.

Per tali ragioni, dunque, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dopo aver ringraziato tutti i colleghi intervenuti, vorrei aggiungere qualche breve considerazione. Io credo che se noi omettessimo di licenziare questo disegno di legge, il riconoscimento del servizio prestato dai magistrati di cui al provvedimento in esame potrebbe scaturire in maniera anomala da pronuncie giurisdizionali. Infatti, non si tratta più di approvare il permanere in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età, bensì soltanto di regolare il servizio prestato, anche sul piano amministrativo, da alcuni magistrati trattenuti in servizio oltre tale limite e di giustificare il compenso loro attribuito per l'attività effettivamente svolta.

Quanto invece alla problematica più generale relativa al fatto se i magistrati debbano prestare servizio fino al settantaduesimo anno di età oppure debbano, come io credo, andare in pensione a settanta anni, sono del parere che essa abbia bisogno di un maggiore approfondimento. Infatti, una cosa è il lavoro autonomo, altra cosa è il lavoro dipendente in una funzione così importante, le cui responsabilità e i cui oneri crescono con l'aumentare dell'età e con la progressione della carriera. D'altra parte, il nostro è uno strano Paese, in cui si nega la possibilità all'uscire o al custode di un'azienda privata di elevare l'età pensionabile a sessantacinque anni, mentre poi si continuano ad elevare i limiti di età per funzionari e professionisti di alta qualificazione, come

è accaduto, ad esempio, per i medici: un primario chirurgo ha la possibilità di operare a settanta anni, anche se gli trema la mano.

Del resto, non è possibile sottoporre a visita, caso per caso, funzionari e dipendenti - come proponeva il senatore Preioni - per accertare se essi si trovino o meno nel pieno delle loro facoltà, anche perchè essere nel pieno delle proprie facoltà non significa avere le qualità o la resistenza necessarie per svolgere un'attività così delicata, quale è quella che svolge chi amministra la giustizia.

Questo però è un argomento che esula dal contenuto del disegno di legge al nostro esame, il quale si limita soltanto a regolare - così come richiede l'articolo 77 della Costituzione - i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. La sua approvazione, a mio avviso, è un atto dovuto e costituisce un obbligo per il Parlamento.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento precedentemente illustrato dal relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 478.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

1. Restano validi gli atti compiuti e le attività poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto-legge 1º febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n. 275.

2. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma 1.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

1.1

IL RELATORE

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento in esame e agli articoli del disegno di legge.

MASIELLO. Signor Presidente, annuncio l'astensione dei senatori del Partito democratico della sinistra sull'emendamento del relatore e sugli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SALVATO. Ribadisco la posizione contraria del Gruppo di Rifondazione comunista all'intero disegno di legge.

MASIELLO. Per le ragioni già esposte nel corso del mio intervento in discussione generale, dichiaro l'astensione del Gruppo del PDS sul provvedimento in esame.

GUERRITORE. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge n. 478.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA